

SCHEMA DI CONTRATTO/NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN REPORT DI RICERCA PREVISTO NELL'AMBITO DELL'ACTIVITY 4 DEL PROGETTO EURADRIA 2015.

Il Comune di Trieste - Area Innovazione e Sviluppo Economico, affida a....., con sede legale in - P. IVA....., di seguito più brevemente detta anche "affidataria", che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta il servizio in oggetto.

Art. 1)

L'affidataria dovrà fornire al Comune di Trieste, in lingua inglese, le seguente documentazione, relativa all'Activity 4 del Progetto Euradria 2015: report di ricerca nei quali si evidenzia quali figure professionali sono richieste nell'ambito delle imprese attive nel campo delle nuove tecnologie (bio-medicale, bio-farmaceutica e bio-elettronica) ed insediate nell'area transfrontaliera di Trieste e Koper (Slo). Il report di ricerca dovrà altresì evidenziare quali percorsi formativi specifici siano già attivati nelle rispettive realtà territoriali, con particolare riferimento ai livelli di integrazione esistenti tra i contesti dell'istruzione scolastica e quelli delle prospettive di occupazione lavorativa per le professionalità del settore;

Art. 2)

Il presente atto decorre dalla data di affidamento del servizio, da formalizzarsi con apposita comunicazione del Comune, anche nelle more del perfezionamento del contratto ed ha durata fino al 20 novembre 2015, tale termine risulta inderogabile ed improrogabile alla luce del cronoprogramma complessivo del progetto Euradria 2015.

Art. 3)

Per l'effettuazione delle prestazioni elencate all'art. 1) il corrispettivo viene indicato dalla ditta aggiudicataria, a ribasso sull'importo fissato in Euro 12.000 Lordi onnicomprensivi.

Non sono previsti rischi interferenziali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Si precisa che l'offerta si intende a corpo.

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione, dopo la consegna del report richiesto e previa emissione di regolare fattura elettronica, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

La liquidazione avverrà previa verifica della corrispondenza e correttezza sotto ogni profilo dell'attività stessa in rapporto alle obbligazioni assunte in base al presente atto.

Art. 4)

L'affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN

acceso presso la Banca/Ufficio Postale che il/la ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

....., nato/ail C.F

Eventuali modifiche comunicate dal/dalla in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____

Art. 5)

L'affidataria è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

I suddetti obblighi vincolano l'affidataria per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 6)

Nel caso di parziale inadempimento alle obbligazioni contenute nel presente contratto imputabile all'appaltatore, sarà applicabile, mediante semplice atto amministrativo, una penale di euro 100,00 per giorno di ritardo.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente.

Art. 7)

Oltre a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, l'inosservanza delle condizioni previste nel presente contratto dà facoltà all'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 6, di disporre, mediante atto amministrativo, la risoluzione del contratto.

In tale ipotesi l'affidataria sarà tenuta al ristoro di tutte le spese sostenute dal Comune e dei danni eventualmente sostenuti dall'ente medesimo.

Il Comune ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente affidamento.

Nel caso di risoluzione del contratto oggetto di affidamento, per i casi previsti dal presente articolo, il Comune ha facoltà di esercitare azione di risarcimento danni.

La risoluzione del contratto sarà esercitata dal Comune a fronte di reiterate gravi inadempienze della affidataria relative al termine di consegna del report di cui all'art. 1, in particolare, il Comune procederà con la risoluzione del contratto quando le penali di cui all'art 6 supereranno la soglia del 10% del compenso accordato.

Art. 8)

La cauzione pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo di aggiudicazione – al netto dell'IVA - costituita dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 19 del vigente "Regolamento per le spese in economia" del Comune di Trieste, in una delle forme di legge previste, a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento.

Detta cauzione dovrà essere costituita entro 8 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 2 e sarà svincolata al termine di scadenza delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo che sia stata risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto di servizi.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori, l'Amministrazione può in qualunque momento e con adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sulla cauzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso il prestatore del servizio rimane obbligato a reintegrare o a ricostruire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del prestatore del servizio, il Comune può incamerare il deposito cauzionale, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 9)

L'affidataria è

–sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;

–tenuta a rispondere dei danni arrecati a persone e cose che siano derivanti dall'esecuzione dell'incarico assegnato. A tal fine deve comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere assicurata verso terzi, contro i rischi della R.C. per un importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'affidataria sarà tenuta a ripristinarla a proprie spese.

Qualora ciò si verifici, il Comune avrà facoltà di recedere dall'affidamento con addebito dei danni conseguenti all'affidataria.

L'affidataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune di Trieste o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'affidataria, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'affidataria per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 11)

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 12)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell'affidataria.